

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI

DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI

DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 22 dicembre 2014

Oggetto: Circolare n. 22/2014 del 22 dicembre 2014

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

SOMMARIO

- IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA
 2014 ENTRO IL 29 DICEMBRE
- DICHIARAZIONI D'INTENTO, BLACK LIST,
 VIES, INTRASTAT: LE NOVITÀ DAL DECRETO
 SEMPLIFICAZIONI

OGGETTO: Il versamento dell'acconto IVA 2014 entro il 29 dicembre

Il prossimo 29 dicembre (il termine ordinario del 27 cade di sabato) scade il termine per il versamento dell'acconto Iva relativo al periodo d'imposta 2014. Il calcolo dell'acconto può essere effettuato attraverso l'utilizzo alternativo di tre metodi: storico, previsionale o analitico (c.d. metodo delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre).

In genere, il metodo maggiormente utilizzato per il calcolo dell'acconto IVA è quello **storico**, rispetto a quello previsionale e a quello analitico, in quanto considera, come base su cui calcolare l'88%, l'importo dell'ultima liquidazione dell'anno precedente e, in tal modo, è **meno "rischioso"**.

Se, infatti, il contribuente sceglie di calcolare l'acconto utilizzando il metodo previsionale, deve conoscere con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell'anno, in quanto, trattandosi di una stima, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati).

Con la presente scheda informativa si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento dell'acconto lva 2014.

ACCONTO IVA 2014				
	Sono obbligati a versare l'acconto Iva i contribuenti che effettuano:			
SOGGETTI	liquidazioni e versamenti mensili;			
OBBLIGATI	 liquidazioni e versamenti trimestrali. 			
	Sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva i soggetti che si trovano in una			
	delle seguenti situazioni:			
	 i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2014; 			
	 i contribuenti che hanno cessato l'attività o la cesseranno nel 2014, e in ogni caso 			
	coloro che l'hanno cessata entro il 30.11.2014 se mensili, ovvero entro il 30.09.2014			
	se trimestrali;			
	• i contribuenti mensili che hanno chiuso a credito la liquidazione del mese di			
	dicembre 2013;			
SOGGETTI	i contribuenti trimestrali che hanno chiuso a credito la liquidazione del quarto			
ESONERATI	trimestre del 2013 a credito;			
	• i soggetti che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno 2014 con			
	un'eccedenza detraibile d'imposta;			
	• i contribuenti trimestrali per opzione che prevedono di evidenziare un credito Iva			
	nella dichiarazione annuale per il 2014 ;			
	♦ i contribuenti che hanno adottato il regime dei "nuovi minimi" (art. 27, commi 1 e)			
	2, D.L. n. 98/2011);			
	♦ i contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi con decorrenza 2014 e hanno			
	adottato il regime IVA ordinario;			

	i conti n. 98/2	ribuenti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, D.L. 2011);
	♦ i cont	ribuenti che sono usciti dal regime contabile agevolato (art. 27, comma 3,
		98/2011) con decorrenza 2014;
		etti che adottano dal 2014 il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13,
		en. 388/2000), che versano l'IVA annualmente;
		getti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive con
		renza 2014 (che, quindi, avevano adottato il regime dal 2011);
		etti per i quali l'acconto dovuto è inferiore a € 103,29;
		ribuenti che hanno effettuato soltanto operazioni esenti o non imponibili ai
	fini de	
		ietà e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che
	1	cano il regime forfetario (Legge n. 398/1991);
		ribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
	• i contr	ribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72).
		La determinazione dell'acconto con il metodo storico consiste nel calcolare l'importo dovuto nella misura dell'88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell'anno precedente; la base di riferimento è, quindi, commisurata all'ammontare dell'Iva a debito risultante dal modello IVA 2014, in particolare:
		 per i contribuenti mensili: rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2013);
		• per i contribuenti con liquidazione mensile "posticipata": rigo
		VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2013 sulla base delle operazioni di Novembre 2013);
		per i contribuenti trimestrali "speciali" (es.: autotrasportatori,
		distributori di carburante): rigo VH12 (saldo a debito liquidazione
CALCOLO	METODO	4° trimestre 2013):
DELL'ACCONTO	STORICO	 per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a debito: righi VL38 – VL36 +
		VH13;
		per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la
		dichiarazione IVA con saldo annuale a credito: righi VH13 – VL33.
		In caso di variazione della periodicità di liquidazione tra un
		anno e l'altro (nel caso di specie, dal 2013 al 2014), ai fini del
		calcolo dell'acconto con il metodo storico, valgono le seguenti
		regole:
		passaggio da regime mensile a trimestrale: occorre calcolare
		l'acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi 3 mesi
		dell'anno precedente (ottobre, novembre e dicembre 2013): righi
		VH10 + VH11 + VH12;
		passaggio da regime trimestrale a mensile: l'acconto deve
		essere calcolato su 1/3 del saldo Iva della dichiarazione relativa

		al 2013 (saldo + acconto): righi (VL38 - VL36 + VH13): 3.
	METODO PREVISIONALE	Con l'utilizzo del metodo previsionale l'acconto da effettuare deve risultare non inferiore all'88% dell'Iva che sarà effettivamente dovuta: • per il mese di dicembre 2014 (contribuenti mensili); • per il quarto trimestre 2014 (contribuenti trimestrali speciali); • a saldo in sede di dichiarazione annuale IVA dell'anno 2014 - modello IVA 2015 (contribuenti trimestrali "per opzione"). Il contribuente può determinare l'acconto in relazione alla stima delle operazioni attive e passive che prevede di porre in essere sino al 31 dicembre 2014. Pertanto, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto.
	METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE FINO AL 20 DICEMBRE	In questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell'imposta risultante a debito in base ad un'apposita liquidazione che tiene conto dell'IVA relativa a: • operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo: • 01.12.2014 – 20.12.2014, per il contribuente mensile; • 01.10.2014 – 20.12.2014, per il contribuente trimestrale; • operazioni poste in essere fino al 20.12.2014, ma non ancora fatturate o registrate. Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2014 o terzo trimestre 2014). Per gli autotrasportatori¹, in sede di calcolo dell'acconto utilizzando il metodo delle "operazioni effettuate" si dovranno considerare, per la determinazione dell'IVA a debito, le fatture emesse nel 3° trimestre 2014 annotate nel periodo 01.10.2014 – 20.12.2014, nonché quelle emesse in tale periodo anche se registrate entro il 1° trimestre 2015. I contribuenti mensili posticipati possono determinare l'acconto in misura pari ai 2/3 dell'IVA dovuta sulla base delle operazioni del mese di novembre 2014 (liquidazione di dicembre 2014).
MODALITA' DI	II versamento	dell'acconto IVA 2014 va effettuato, entro il 29.12.2014, con il mod.
VERSAMENTO		mente mediante modalità telematica, direttamente o tramite un
DELL'ACCONTO		abilitato. I relativi codici tributo sono:
IVA 2014	♦ 6013 , p	per il contribuenti mensili ;

¹ Che in base all'art. 74, co. 4 del DPR n. 633/1972 possono registrare le fatture emesse il trimestre successivo a quello di emissione.

	• 6035, per il contribuenti trimestrali. Ai fini della determinazione dell'acconto Iva, per i contribuenti trimestrali "per opzione" non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell'1%. Pertanto, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per i versamenti trimestrali devono applicare la maggiorazione, a titolo di interessi, solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari, nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.
SCOMPUTO DELL'ACCONTO	L'importo versato a titolo di acconto Iva verrà poi scomputato: dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2014 (16.01.2015), per i contribuenti mensili; dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2014 (16.02.2015), per i contribuenti trimestrali speciali; in sede di dichiarazione annuale Iva relativa al 2014 (16.03.2015), per i contribuenti trimestrali "per opzione". A livello contabile ciò si traduce nella rilevazione di un credito verso l'Erario per l'acconto versato, da stornare poi al momento della registrazione della liquidazione di riferimento. Inoltre, l'ammontare dell'acconto IVA 2014 ed il metodo utilizzato per il suo calcolo dovranno essere indicati al rigo VH13 del modello IVA 2015 relativo al periodo d'imposta 2014.
REGIME SANZIONATORIO	In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'acconto è prevista una sanzione amministrativa del 30%. In ogni caso, il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con il ravvedimento operoso: ◆ applicando la sanzione ridotta (codice tributo "8904") nelle seguenti misure: ✓ dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,2% per ogni giorno di ritardo; ✓ 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza; ✓ 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione; ◆ versando l'importo dovuto e gli interessi (codice tributo "1991"), calcolati a giorni, nella misura dell'1% fino al 31.12.2014 e dello 0,5% dal 01.01.2015.

OGGETTO: Dichiarazioni d'intento, black list, Vies, Intrastat: le novità dal decreto semplificazioni

Il decreto semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) ha introdotto alcune disposizioni in materia di fiscalità estera che modificano discipline importanti come quelle delle dichiarazioni d'intento, dell'iscrizione al Vies e dei modelli Intrastat.

La maggior parte di queste novità richiedono per la loro effettiva applicazione l'emanazione di specifici provvedimenti attuativi, alcuni dei quali sono stati già pubblicati dall'Agenzia delle Entrate.

DICHIARAZIONI D'INTENTO, BLACK LIST, VIES, INTRASTAT: LE NOVITA' DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

È stata modificata la disciplina delle dichiarazioni d'intento, spostando in capo all'esportatore abituale (anziché al fornitore) l'obbligo di comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento inviate.

In base al nuovo testo di legge:

l'esportatore abituale deve:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
- inviare la dichiarazione d'intento al fornitore o in dogana (per le importazioni) insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito si segnala che entro l'11 aprile 2015 (cioè entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni fiscali) l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione della dogana la **banca dati delle dichiarazioni d'intento**. In questo modo l'esportatore abituale sarà dispensato dall'obbligo di consegna in dogana delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione all'Agenzia delle entrate;

NUOVE REGOLE PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO

(art. 20 D.lgs. 175/2014 e Provvedimento Ag. Entrate del 12.12.2014)

• il fornitore:

- potrà effettuare la cessione/prestazione senza Iva solo dopo:
 - o **aver ricevuto** (da parte dell'esportatore abituale) **la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione** all'Agenzia delle Entrate;
 - aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
- dovrà riepilogare le ricevute d'intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale.

Il fornitore che effettua la cessione/prestazione senza lva prima di:

- aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale;
- aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;

è punito con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non applicata (art. 7 comma 4-bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. 175/2014).

Le nuove disposizioni si applicano a partire "dalle operazioni senza

applicazione d'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015".

Il decreto stabiliva che entro il 12.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto semplificazioni fiscali) avrebbe dovuto essere emanato un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per definire le modalità applicative di tali disposizioni.

Il provvedimento è stato pubblicato il 12 dicembre 2014, insieme al <u>nuovo</u> <u>modello di comunicazione</u> delle dichiarazioni d'intento (disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate) e alle **relative** <u>istruzioni.</u>

Il nuovo modello (chiamato "DI") è composto dalle seguenti sezioni:

- frontespizio con:
 - i dati anagrafici del soggetto richiedente e l'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione,
 - √ la dichiarazione d'intento,
 - i dati del destinatario della dichiarazione
 - √ la firma del richiedente.
- il quadro A con i dati relativi al plafond e l'impegno alla trasmissione telematica.

L'esportatore abituale può consegnare ai propri fornitori la dichiarazione, escludendo il Quadro A - Plafond.

Il modello dovrà essere trasmesso esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il software "Dichiarazione d'intento" che sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Come previsto dalla nuova normativa, il fornitore che riceve le dichiarazioni d'intento dall'esportatore abituale, prima di emettere fattura senza Iva deve verificare che la comunicazione sia stata effettuata. A tal fine sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sarà a breve resa disponibile una specifica funzione "a libero accesso", per il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

Per tener conto delle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente, il provvedimento del 12.12.2014 ha previsto che **le nuove regole si applicheranno** trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi, pertanto **a partire dal 12 febbraio 2015**.

Fino all'11 febbraio 2015, gli esportatori abituali potranno consegnare o inviare la dichiarazione di intento al proprio fornitore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del Provvedimento del 12.12.2014. In tal caso il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate. Resta ferma però la possibilità per gli esportatori abituali, di avvalersi - se lo vogliono - della nuova procedura di trasmissione telematica già dal giorno di pubblicazione del software "Dichiarazione d'intento".

A partire dal 12 febbraio 2015 dovranno essere utilizzate le nuove regole, inoltre per le dichiarazioni d'intento consegnate o inviate entro l'11.02.2015 che esplicano effetti anche per le operazioni poste in essere successivamente a tale data, vige l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati in esse contenuti, e di riscontro da parte del fornitore dell'avvenuta trasmissione.

Si attendono chiarimenti in merito alle dichiarazioni d'intento cartacee

	inviate con periodo di efficacia fino all'11.02.2015 che, secondo quanto finora indicato dalla norma e dall'Agenzia delle Entrate, non sarebbero da comunicare telematicamente né da parte del fornitore né da parte dell'esportatore abituale ² .
COMUNICAZIONE BLACK LIST (art. 21)	La comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni black list andrà trasmessa con cadenza annuale (restano ancora da definire i termini e le modalità), e solo se l'ammontare complessivo annuale supera il limite di 10.000 Euro. Si ricorda che prima di questo intervento, l'obbligo era mensile o trimestrale, e riguardava le operazioni di importo superiore a 500 Euro. Le nuove regole valgono già per l'anno in corso, pertanto sono venuti meno gli obblighi degli invii di dicembre relativi alle operazioni di novembre 2014, e quelli di gennaio relativi al mese di dicembre o quarto trimestre 2014. Si attende conferma sulla possibilità di completare il periodo d'imposta 2014 con la vecchia periodicità, per evitare di dover presentare anche la comunicazione annuale ³ .
VIES (art. 22 e Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15.12.2014)	A seguito delle modifiche apportate all'art. 35 del d.p.r. 633/72, e alle disposizioni attuative previste con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15.12.2014 l'inclusione nel VIES si verifica immediatamente: • al momento della richiesta della partita IVA (inizio attività) contenente la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, compilando il campo "Operazioni intracomunitarie" del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta esprimono l'opzione selezionando la casella "C" del quadro A del modello AA7; • al momento della ricezione telematica della richiesta di inclusione, effettuata tramite opzione, per i soggetti già in attività. L'opzione deve avvenire utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente (se abilitati ad Entratel o a Fisconline) oppure tramite intermediario. L'Agenzia include i soggetti passivi nella banca dati immediatamente al momento della richiesta della partita Iva o della ricezione della richiesta di iscrizione. Non è pertanto più necessario attendere il 31° giorno successivo a quello di attribuzione della partita IVA o della presentazione dell'istanza all'Agenzia, per poter effettuare operazioni intraUe. L'inclusione può essere riscontrata a partire dalla stessa data mediante i sistemi di interrogazione telematica delle partite Iva comunitarie, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per uniformità di trattamento, è prevista l'immediata inclusione nella banca dati di tutti i soggetti passivi che nei trenta giorni antecedenti all'entrata in vigore del Provvedimento del 15.12.2014 (quindi dal 15.11.2014) abbiano presentato

 $^{^2}$ In questo senso si veda "II sole 24 Ore" del 18.12.2014 "Black list, nienti invii a dicembre".

³ In questo senso si veda "Il sole 24 Ore" del 18.12.2014 "Black list, nienti invii a dicembre".

diniego.

E' prevista una nuova ipotesi di cancellazione dal VIES da parte dell'Agenzia delle entrate nel caso in cui non si presentino modelli Intra per quattro trimestri consecutivi. In questo caso:

- la competente Direzione provinciale invia preventivamente un'apposita comunicazione al soggetto interessato;
- la cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di detta comunicazione.

L'articolo 22 del decreto semplificazioni non prevede una specifica decorrenza delle novità introdotte, le stesse pertanto hanno effetto a decorrere dal 13.12.2014, data di entrata in vigore del Decreto.

Gli elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi realizzate (rese o ricevute) con soggetti passivi stabiliti in un altro Stato Ue avranno un contenuto ridotto. In particolare andranno fornite solo le informazioni riguardanti:

- i numeri di identificazione Iva delle controparti,
- il valore totale delle transazioni,
- il codice identificativo del tipo di prestazione,
- lo Stato del pagamento.

Le nuove disposizioni decorrono dal 13.12.2014 ma le modalità attuative saranno disposte con un provvedimento interdirettoriale delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e l'Istat, da emanare entro il 12.03.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni).

Sempre in materia Intrastat sono state **modificate le sanzioni** in caso di **omessa o inesatta indicazione dei dati statistici nei modelli Intra**. E' previsto che tali sanzioni, di ammontare pari a:

- un valore compreso tra il minimo di 206 Euro e il massimo di 2.065 Euro, per le persone fisiche;
- un valore compreso tra il minimo di 516 Euro e il massimo di 5.164 Euro per gli enti e le società,

si applicano **solo alle imprese** incluse nel programma statistico nazionale, che soddisfano gli specifici requisiti previsti annualmente con apposito Dpr. Per il 2014 (secondo il Dpr 19.07.2013) sono sanzionabili gli operatori **con volumi di scambi mensili pari o superiori a 750.000 euro**).

Le sanzioni si applicano solo una volta per ogni elenco inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti on riportate in modo errato.

L'articolo 25 del decreto semplificazioni non prevede una specifica decorrenza delle novità introdotte, le stesse pertanto hanno effetto a decorrere dal 13.12.2014, data di entrata in vigore del Decreto.

MODELLI INTRASTAT

(art. 23 e 25)